



Comune di Farindola

Provincia di Pescara

Piazza Mazzocca 1, 65010
Codice Fiscale: 00231350687
Partita IVA: 00231350687
PEC: protocollo.farindola@pec.it
Centralino Unico: +39 085 823131

ORDINANZA DEL SINDACO

N. GEN 12 - Data: 04-04-2026
N. SETTORE 2 Data 04-04-2026

Oggetto: Chiusura Strada Comunale Valle D'Angri per pericolo valanghe

Il Sindaco

VISTO l'Avviso di criticità valanghe n. 62 del 3 aprile 2026, diramato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la nota della CLPV contenente la valutazione della situazione a riguardo il territorio del Comune di Farindola;

COINSIDERATO che per quanto riguarda l'area di Rigopiano la stessa è stata già interdetta dalla Provincia di Pescara, mentre l'area di Valle d'Angri risulta aperta;

CONSIDERATO necessario emettere un atto volto a tutelare nell'immediato la pubblica e privata incolumità;

RAVVISATA, comunque, la necessità di interdire le aree del territorio comunale che risultano soggette, anche in maniera eventuale, al rischio di caduta valanghe;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

- 1) a partire dalla data odierna, e fino alla fine del pericolo valanghe**, come comunicato dai competenti servizi di Protezione civile, nazionale e regionale, **è istituito il divieto di transito temporaneo, anche pedonale, sulla S.C. Valle D'Angri a partire dalla falesia loc. Sportella;**
- 2) è inibito l'accesso, anche pedonale, a tutto il territorio del Comune di Farindola situato oltre i 1.000 metri di quota;**
- 3) sono esentati dal rispetto della presente ordinanza gli operatori del soccorso e di pubblico servizio eventualmente in necessità di raggiungere i luoghi indicati in emergenza.**

I N F O R M A C H E

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, Sez. territoriale di Pescara, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza del contenuto dello stesso, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;

- la Forza Pubblica è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

- l'inottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

D I S P O N E

1) la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Farindola;

2) la trasmissione di copia del presente provvedimento:

- al Sig. Prefetto di Pescara;

- alla Regione Abruzzo – Agenzia Regionale di Protezione Civile;

- alla Stazione dei Carabinieri di Penne;

- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Farindola;

- al Servizio di Polizia locale.

Farindola, 04-04-2026

Il Sindaco
Dott. Luca Labricciosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Farindola

Provincia di Pescara

Piazza Mazzocca 1, 65010
Codice Fiscale: 00231350687
Partita IVA: 00231350687
PEC: protocollo.farindola@pec.it
Centralino Unico: +39 085 823131

ORDINANZA SINDACO

N. 12 - Data: 04-04-2026

Oggetto: Chiusura Strada Comunale Valle D'Angri per pericolo valanghe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubblicazione n.: 211

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 04-04-2026 al 19-04-2026.

Farindola, 04-04-2026

Il Responsabile pubblicazione
Dott. Luca Labricciosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.